

Codice DB1009

D.D. 29 novembre 2011, n. 401

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova opera di presa sul Rio Raschera, ubicata in localita' "Sella Raschera", nel Comune di Magliano Alpi (CN).**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

a) L'area di salvaguardia della nuova opera di presa sul Rio Raschera, ubicata in località "Sella Raschera", nel Comune di Magliano Alpi (CN), é definita come risulta nell'elaborato "Progetto per derivazione di acqua dal Rio Raschera in località Serra Raschera – Planimetria area di salvaguardia (su base catastale) con particolare delle opere di derivazione e dei manufatti accessori – Scala 1:1.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi alla zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto.

c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- non miscelare ed immettere in rete l'acqua prelevata dal Rio Raschera prima del completamento dei restanti prelievi previsti per legge e della classificazione definitiva;
- garantire che la zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto, di forma circolare e raggio pari a 15 metri, al cui interno sono contenute l'opera di presa e i relativi manufatti accessori, sia recintata e completamente dedicata alla gestione della risorsa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere alla pulizia del versante al fine di mantenere l'elevata naturalità del pendio racchiuso dall'opera di presa;
- provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali del Rio Raschera, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Magliano Alpi (CN) affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Salvatore De Giorgio